L'ASTROLABIO - 1 marzo 1970

PUBBLICHIAMO IL TESTO INTEGRALE DEL CAPO D'IMPUTAZIONE DI P.G. BELLOCCHIO

I 14 CRIMINI DI BELLOCCHIO

Bellocchio Piergiorgio fu Francesco, **imputato:**

A) Del reato di cui all'art. 414 UC CP per avere, quale direttore responsabile del numero unico del 7/11/1969 del giornale *Lotta continua,* composto di articoli non firmati, fatto pubblicamente l'apologia dei delitti di violenza alla forza pubblica e lesioni aggravate, mediante le seguenti espressioni, contenute nell'articolo dal titolo: "battaglia a Pisa": "sabato 5 ottobre per piú di sette ore oltre 2000 proletari hanno dato battaglia contro la polizia nel centro di Pisa, tenendola in scacco e infliggendole una pesante batosta. I feriti fra la polizia non si contano; due vice questori si sono presi delle bottigliate sulla testa... quello che è assolutamente nuovo e importante è che c'è stata adesione attiva e di massa di tutta la popolazione... segno evidente dell'odio generale che tutta la popolazione prova verso lo Stato e le forze dell'ordine in una città che è tenuta da piú di un anno praticamente in stato d'assedio";

B) Del reato di cui all'art. 656 C.P. per avere, nelle circostanze e con le modalità di cui al capo precedente, pubblicato notizie false, esagerate e tendenziose, per le quali può essere turbato l'ordine pubblico, affermando che la polizia a Pisa era stata sbaragliata dai dimostranti con l'aiuto della popolazione, che verso di essa, e verso lo Stato, nutre un odio implacabile, trovandosi la città da un anno praticamente in stato di assedio;

C) Del reato di cui all'art. 272 C.P. per avere, nella sua qualità di direttore responsabile del numero unico del 7.11.1969 del giornale *Lotta continua,* composto di articoli non firmati, fatto propaganda, nel territorio dello Stato per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre e comunque per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, affermando nell'articolo dal titolo: "Pisa dopo la battaglia" (che si riallaccia alla esaltazione di comportamenti delittuosi contenuta nel numero precedente) che "unica soluzione è la rivoluzione" e che "alla violenza dello stato si può resistere, alla furia bestiale dei celerini drogati si può opporre la violenza degli sfruttati" e che: "la violenza popolare nella notte di lunedí ha sortito un effetto istantaneo e ha realizzato di colpo un blocco d'ordine di sinistra", scagliandosi inoltre contro il PCI in quanto avverso all'estremismo;

D) Del reato di cui all'art. 414 U. comma C.P. per avere, nelle circostanze di cui al capo precedente, nell'articolo dal titolo "La rivoluzione culturale nelle fabbriche italiane" fatto l'apologia di piú delitti, e cioè di ingiurie, violenza privata, lesioni, danneggiamento, esaltando le violenze compiute nel corso delle manifestazioni alla FIAT Mirafiori, alla Innocenti ed alla Pirelli, perché "prima conquista della lotta interna è liberarsi della paura dei capi" e "distruggere un simbolo di prestigio" degli impiegati rispetto agli operai, il tutto con i mezzi sopra indicati;

E) Del reato di cui all'art. 415 C.P. per avere, nelle circostanze di cui al capo precedente, e nel medesimo articolo, pubblicamente istigato all'odio fra le classi sociali, con le espressioni già riferite ed alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico con l'espressione: "gli operai della Pirelli non si dimenticano che i manganelli che la polizia usa per caricare operai, braccianti, studenti in tutta Italia, li costruiscono loro e se li possono sempre fare";

F) Del reato di cui all'art. 272 C.P. per avere nella sua qualità di direttore responsabile del periodico *Lotta continua* numero 1 del 22.11.1969, composto di articoli non firmati, fatto propaganda nel territorio dello Stato per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre e comunque per il sovvertimento violento degli ordinamenti sociali ed economici costituiti nello Stato, ed anche per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, affermando, nell'articolo dal titolo "Milano. La violenza operaia dalla fabbrica alle strade", in relazione agli incidenti avvenuti il 19.11.1969 in via Larga, in cui rimase ucciso un agente di P.S. (episodio peraltro minimizzato nella cronaca dei fatti), che "gli scontri del 19 hanno soprattutto dimostrato la capacità di attacco della classe operaia, la sua combattività... la possibilità infine di vincere anche nello scontro duro e violento sulle barricate coi sassi e coi bastoni. Gli operai cacciati in teatro ad ascoltare chiacchiere sono stati capaci di uscirne per affrontare la polizia e batterla... la natura di massa degli incontri, il loro carattere di violenza proletaria generalizzata... sono questi fatti che dimostrano la durezza della lotta operaia e la sua capacità di coinvolgere settori sempre piú vasti della popolazione";

G) Del reato di cui all'art. 414 UC CP per avere, nelle circostanze e con le modalità di cui al capo precedente, fatto pubblicamente apologia di reato di violenza alla forza pubblica;

H) Del reato di cui all'art. 656 C.P. per avere, nelle circostanze di cui al capo precedente, pubblicato notizie false, esagerate e tendenziose, affermando che a Milano il 19.11.1969 la polizia ha sparato da altezza d'uomo, che gli agenti di P.S. del 2° celere hanno preso a schiaffi gli ufficiali, che a Pisa: "La repressione togata sta cercando di imbastire prove contro gli arrestati e i denunciati, la polizia porta avanti un'opera di intimidazione e rappresaglia... nel rione di S.Antonio i poliziotti sono andati di casa in casa, interrogando la gente, cercando di sapere dalle donne se hanno aiutato i dimostranti e offerto loro riparo, se il marito e il figlio erano stati interrogati..." ed affermando anche, in altro articolo dal titolo "Quegli estremisti di lotta continua" che "l'aggressività e la violenza proletaria, non è il vizio di qualche piccola mafia, ma sempre piú il modo di essere e di lottare degli operai e di tutti gli sfruttati", affermazione questa in contrasto con le manifestazioni operaie autentiche.

I) Del reato di cui all'art. 266 1° e 2° comma C.P. per avere, nelle circostanze di cui al capo precedente, nell'articolo dal titolo "Lettere di compagni soldati", fatta l'apologia ai militari di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina e ai doveri militari, pubblicamente, descrivendo in temi patetici e di estrema adesione morale un caso di autolesionismo;

L) Del reato di cui all'art. 272 C.P. per avere nella sua qualità di direttore responsabile del periodico *Lotta continua,* n.2 del 29.11.1969, fatto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ed anche per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, affermando nell'articolo dal titolo: "se il nemico ci attacca è un bene, non un male" che, "in uno scontro tra proletari e polizia la ragione non sta dalla parte di chi se la prende, di chi ha il morto; la ragione sta sempre dalla parte degli operai", che gli scontri con la polizia sono anche "un'esigenza, tutta politica, di difendere il livello di autonomia, di generalizzazione, di unificazione con gli altri proletari, che la lotta ha raggiunto", che "il peso della lotta" deve abbattersi sul poliziotto, "il piú immediato, il primo nemico" dell'operaio e dello studente, costringendolo "al continuo rischio non solo della sua incolumità, ma della sua vita stessa", in modo che alla fine si ribelli;

M) Del reato di cui all'art. 414 1° comma n.1 C.P. per avere, nelle circostanze e con le modalità di cui al capo precedente, pubblicamente istigato a commettere delitti di violenza alla forza pubblica;

N) Del reato di cui all'art. 415 C.P. per avere, nelle circostanze, di cui al capo precedente, nell'articolo dal titolo: "Militanti di professione" istigato pubblicamente all'odio fra le classi sociali, affermando che "gli uomini non sono buoni o cattivi per nascita, ma in rapporto alla loro condizione di classe";

O) Del reato di cui all'art. 266 C.P. per avere, nell'articolo "L'opposizione nell'esercito", nelle circostanze di cui al capo precedente, fatto ai militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina e agli altri doveri militari, affermando che "i prossimi congedati del III scaglione del '68" hanno capito che i nemici da battere sono gli ufficiali e loro servi... una parola d'ordine lanciata dopo quella lotta è stata no alla divisione fra i contingenti, lotta continua agli ufficiali e ai loro servi";

P) Del reato di cui all'art. 656 C.P. per avere, nelle circostanze di cui al capo precedente, pubblicato notizie false, esagerate, tendenziose per le quali può essere turbato l'ordine pubblico, affermando, nell'articolo citato, e in quello dal titolo "Polizia: la rivolta nelle caserme", che in una caserma di cui non viene indicato né il reparto né la località, c'è stato un "vero e proprio ammutinamento; spontaneamente un gruppo di 30 persone su 150 presenti si è messo a cantare — Bandiera Rossa —, poi insieme scandivano — libertà, libertà — e — potere operaio —"; che a Milano nella caserma S.Ambrogio il 19 novembre 1969 gli agenti e gli ufficiali si erano battuti con violenza, e che alcune guardie erano state trasferite altrove, incatenate, che il generale Arista era stato spinto fuori dalla caserma, e che alla caserma adriatica la mattina seguente gli agenti del III raggruppamento si erano rifiutati di alzarsi ed avevano accolto gli ufficiali con grida ed insulti; che a Torino alla caserma Vegli gli agenti si erano rifiutati di eseguire il servizio, consegnando le armi agli ufficiali e rifiutandosi anche di mangiare. ■